

Regolamento per l'adesione dei soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori associati

1) Oggetto

Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 5 comma 8 lett. c) dello Statuto del Fopen.

2) Ambito

Sono definiti fiscalmente a carico dei lavoratori associati Fopen i soggetti di cui all'art 12 del Testo Unico delle imposte (DPR n. 917/1986). In particolare, rientrano in tale definizione i membri della famiglia titolari di reddito complessivo uguale o inferiore a Euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili¹.

3) Adesione

Può aderire ogni soggetto fiscalmente a carico (in seguito denominato "**beneficiario**") del lavoratore iscritto al Fopen (in seguito denominato "**associato**"), a condizione che al momento dell'adesione, il lavoratore sia associato e ancora in servizio presso una delle aziende aderenti al Fopen.

L'iscrizione avviene mediante l'invio in originale al Fopen dell'apposito "Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico dell'associato" reperibile sul sito www.fondofopen.it, debitamente compilato in tutte le sue parti, incluso il questionario, accompagnato dalla copia della ricevuta del bonifico bancario a favore del beneficiario come successivamente indicato al punto 4a).

¹ Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato ed i figli.

L'iscrizione del *beneficiario* può avvenire contestualmente o successivamente all'adesione dell'*associato*.

In caso di iscrizione di *beneficiari* minorenni o sottoposti a tutela, il modulo deve essere sottoscritto da un genitore o dal tutore.

I *beneficiari* maggiorenni devono invece sottoscrivere autonomamente il modulo. E' in ogni caso necessaria la sottoscrizione del modulo da parte dell'*associato*.

4) Contribuzione

La contribuzione a favore dei *beneficiari* minorenni può avvenire esclusivamente mediante versamento, a mezzo bonifico bancario, da parte dell'*associato* (o terzi individui).

Qualora il *beneficiario* sia maggiorenne può provvedere direttamente al versamento della contribuzione.

Importo e modalità di contribuzione sono liberamente determinate dall'interessato con il solo vincolo che il primo versamento effettuato al momento dell'iscrizione del *beneficiario* sia di importo minimo pari a 100 (cento) euro; i successivi versamenti devono essere di importo minimo pari a 50 (cinquanta) euro e multipli di tale cifra.

I bonifici relativi ai versamenti vanno effettuati alle seguenti coordinate bancarie:

a) *Versamento da parte dell' associato per conto del beneficiario:*

IBAN: IT94U0500001600CC0018115000

BANCA: DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A., Via Anna Maria Mozzoni 1.1 – 20152 Milano

INTESTATO A: FOPEN – Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Enel

CAUSALE: CTFISC1 - codice fiscale *beneficiario* - cognome e nome *beneficiario*

b) *Versamento diretto da parte del beneficiario:*

IBAN: IT94U0500001600CC0018115000

BANCA: DEPObank – Banca Depositaria Italiana S.p.A., Via Anna Maria Mozzoni 1.1 – 20152 Milano

INTESTATO A: FOPEN – Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Enel

CAUSALE: CTFISC2 - codice fiscale *beneficiario* - cognome e nome *beneficiario*

L'investimento dei contributi avverrà con la prima data utile di valorizzazione del patrimonio, successiva alla ricezione del bonifico.

Si richiama l'attenzione degli interessati sulla assoluta necessità di una compilazione corretta dell'ordine di bonifico, con particolare riferimento alla causale. Eventuali errori o informazioni insufficienti possono comportare il mancato investimento dei contributi. Il Fopen declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da tali disguidi.

Qualora l'interessato desideri effettuare un versamento periodico di importo fisso (ad esempio mensile), può inviare alla banca un ordine di bonifico permanente a favore del Fopen.

5) Spese

Il *beneficiario* è tenuto a contribuire alle spese amministrative del fondo con le modalità previste dallo Statuto, con le seguenti agevolazioni:

- Esenzione dal pagamento della quota di iscrizione una tantum di cui all'art 7 lett. a) dello Statuto;
- Per i beneficiari minorenni, riduzione del 50% delle spese amministrative di cui all'art. 7 lett. b.1) dello Statuto, fino al compimento della maggiore età.

Dal primo versamento contributivo effettuato sulla posizione previdenziale del *beneficiario* sarà trattenuto l'importo della quota di spese amministrative dovute per l'anno solare in corso.

Le spese amministrative per gli anni successivi saranno prelevate dai contributi versati o dalla posizione previdenziale del *beneficiario* con le modalità stabilite dal Fopen.

6) Perdita del requisito di soggetto fiscalmente a carico

In caso di perdita del requisito di soggetto fiscalmente a carico, o di uscita dal Fopen dell'*associato*, l'interessato mantiene l'iscrizione al Fopen.

In caso di uscita dal Fopen dell'*associato*, il versamento dei contributi potrà essere effettuato dall'ex *associato* (o da terzi individui) con le modalità di cui al punto 4) lett. a), oppure dall'interessato, se maggiorenne, con le modalità di cui al punto 4) lett. b);

7) Erogazione delle prestazioni

Il *beneficiario* può liberamente richiedere il trasferimento della sua posizione ad altra forma previdenziale e richiedere ogni forma di anticipazione come previsto dalle norme legislative e statutarie Fopen, con la seguente limitazione:

- L'erogazione di anticipazioni di cui all'articolo 13 dello Statuto, in caso di beneficiari minorenni, è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Il riscatto della posizione di cui all'articolo 12 comma 2 lettere b) e c) dello Statuto è permesso esclusivamente qualora le relative condizioni intervengano successivamente all'iscrizione del beneficiario.

Il riscatto di cui all'articolo 12 comma 2 lettera d) non è applicabile in quanto il venire meno della condizione di fiscalmente a carico non comporta la perdita del requisito di partecipazione al fondo².

8) Fiscalità

Si segnala che, secondo l'attuale normativa fiscale, l'*associato* può dedurre dal reddito i contributi versati al Fopen per sé o a favore dei propri *beneficiari* fiscalmente a carico fino al limite annuo complessivo di Euro 5.164 per la parte non dedotta dal diretto interessato. Tale limite non comprende le quote Tfr versate, in quanto tali somme non costituiscono reddito dell'anno.

9) Clausola di rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente documento si applicano le norme Statutarie e Regolamentari del Fopen, nonché tutte le norme legislative e regolamentari in materia di Previdenza complementare.

Roma, 06 luglio 2018

² Cfr. risposta Covip a quesito del novembre 2013 reperibile sul sito www.covip.it.